

Come ormai ben noto, nel 1989 il consiglio dell'Unione Europea ha emanato la direttiva 89/686/CEE per armonizzare le varie regolamentazioni relative ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Lo Stato italiano ha recepito tale direttive con il D.L. 475/92 e di seguito completato il pacchetto legislativo (Titolo V), recependo anche la Direttiva Europea 89/391/CEE relativa agli obblighi a carico del datore di lavoro con D.L. 626/94.

In conformità alla direttiva il fabbricante in fase di progettazione e costruzione deve garantire che il DPI possieda i requisiti essenziali di salute e sicurezza specificati nell'allegato II. Il possesso di tali requisiti si concretizza con l'apposizione del marchio CE sui DPI nelle forme e modalità previste (etichette, timbri indelebili, ecc.).

I DPI sono suddivisi in tre categorie a seconda del tipo di rischio:

	Categorie	Attestazione di Certificazione CE, Marcatura DPI
I	DPI di Progettazione Semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.	Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore sotto la propria responsabilità. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio CE.
II	DPI di progettazione Intermedia, destinati a salvaguardare la persona da rischi correnti.	Attestato di Certificazione CE emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI sono sottoposti a verifica da un organismo di controllo autorizzato per stabilirne la rispondenza con le norme. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del solo marchio CE.
III	DPI di Progettazione Complessa, destinati a salvaguardare la persona da rischi di morte o da lesioni gravi e di carattere permanente.	Attestato di Certificazione CE emesso da Organismo di controllo autorizzato. I DPI devono essere fabbricati sotto il controllo di un sistema di garanzia qualità CE o di un sistema di assicurazione della qualità CE e sottoposti a verifica come per la 2 categoria di rischio. La marcatura del DPI consiste nell'apposizione del marchio CE seguito dal numero d'identificazione dell'organismo di controllo autorizzato.

Esempio di marcatura guanti Summitech Professional:

Identificazione del produttore
o suo rappresentante



Nome del guanto

RF4 SB 10

Identificazione della taglia come
determinato dalla norma EN 420

CE 0120

Numero dell'organismo autorizzato

PRINCIPALI NORME EUROPEE RELATIVE AI GUANTI DI PROTEZIONE

• EN 420 - Requisiti generali per i guanti di protezione.

E' la norma di riferimento che detta i requisiti generali relativi ai guanti di protezione, i principi di progettazione e costruzione, innocuità, confort ed efficienza, taglie, destrezza, marcatura, informazioni ed istruzioni per l'uso.

• EN 388 - Guanti di protezione contro i rischi meccanici



- a Resistenza all'abrasione
- b Resistenza al taglio
- c Resistenza allo strappo
- d Resistenza alla perforazione

Livelli prestazionali

0-4
0-5
0-4
0-4

abcd

• EN 374 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi



EN374 - 2 Determinazione della resistenza alla penetrazione.
Riferimento al livello di qualità accettabile (AQL).

Livelli prestazionali

1-3



EN374 - 3 Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici.
Misurazione del tempo di passaggio.

Indice di permeazione

1-6

• EN 511 - Guanti di protezione contro il freddo



- a Resistenza al freddo convettivo
- b Resistenza al freddo da contatto
- c Permeabilità all'acqua

Livelli prestazionali

0-4
0-4
0-1

abc

• EN 407 - Guanti di protezione contro il calore e il fuoco



- a Comportamento alla fiamma
- b Resistenza al calore da contatto
- c Resistenza al calore convettivo
- d Resistenza al calore radiante
- e Resistenza a piccole proiezioni di metallo fuso
- f Resistenza a grosse proiezioni di metallo fuso

Livelli prestazionali

0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4

abcdef